



PROVINCIA DI RAVENNA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI
IN ECONOMIA**

Regolamento n. 59

*Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013
Modificato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 9 del 20 maggio 2020*

INDICE GENERALE

I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione

ART. 2 Procedure di scelta del contraente diverse dall'economia

ART. 3 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento di lavori - disposizioni applicative

ART. 4 Adempimenti propedeutici alle procedure di gara

ART. 5 Attività non disciplinate

ART.6 Determina a contrarre

ART.7 Criteri di scelta del contraente

ART.8 Contenuto della lettera di invito

ART.9 Modalità di presentazione delle offerte

ART.10 Commissione giudicatrice

ART.11 Cause di esclusione

ART.12 Garanzia

ART.13 Aggiudicazione

ART.14 Comunicazioni e Pubblicità

II ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 15 Modalità di acquisizione ed esecuzione in economia

ART. 16 Limiti di applicazione per acquisizioni in economia

ART. 17 Beni e servizi in economia- tipologie e casi

ART.18 Lavori in economia-tipologie

ART.19 Affidamento di servizi tecnici in economia

ART.20 Disposizioni particolari per l'affidamento di beni e servizi a Cooperative Sociali di tipo B o loro Consorzi.

ART.21 Frazionamento in lotti

ART.22 Procedimento per l'acquisizione di beni servizi e lavori in economia - cottimo fiduciario

ART.23 Affidamenti inferiori a 40.000,00 euro

ART.24 Affidamenti pari o superiori a 40.000,00 euro fino a 200.000,00 euro.

ART.25 Comunicazioni e pubblicità per le procedure in economia

III PUBLIC E-PROCUREMENT

ART.26 Acquisti sottosoglia

ART.27 Le categorie merceologiche a regime obbligatorio

IV ALIENAZIONI E LOCAZIONI

ART. 28 Alienazione di beni immobili

ART. 29 Alienazione di beni mobili

ART. 30 Locazioni da terzi di immobili

ART. 31 Locazioni a terzi di immobili

ART. 32 Locazioni – disposizioni comuni

ART. 33 Stipula contratto di alienazione e locazione

V LA FASE DI PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI

ART. 34 Stipulazione del contratto

ART. 35 Modalità di stipulazione dei contratti

ART. 36 Contenuto del contratto

ART. 37 Cessione del contratto, e cessione del credito

ART. 38 Spese contrattuali

ART. 39 Repertorio e custodia dei contratti

ART. 40 Registrazione del contratto

VI FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 41 Eseguitività dei contratti

ART. 42 Durata del contratto e proroghe

ART. 43 Modifiche contrattuali e variazioni

ART. 44 Inadempimento e/o inesatto adempimento

ART. 45 Verifiche di regolare esecuzione e corrispettivo

ART. 46 Modalità di risoluzione delle controversie

ART. 47 Risoluzione e recesso

ART. 48 Rinvio

ART. 49 Entrata in vigore del regolamento

ART. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., disciplina l'attività contrattuale della Provincia, ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 nonché del D. Lgs. 12/4/2006 N. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito denominato "Codice" e del D.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito denominato "Regolamento".

2. L'attività di affidamento ed esecuzione in economia è preceduta dalla scelta del contraente per la quale l'Ente è tenuto ad osservare i principi di concorrenzialità, trasparenza, economicità, convenienza ed imparzialità mediante il ricorso a determinate forme e procedure amministrative ed ha, in ogni caso, il dovere di agire esclusivamente per il conseguimento dei fini di pubblico interesse.

Le parti contraenti si impegnano al rispetto di quanto stabilito nelle norme di cui al comma 1, nonché in appositi protocolli d'intesa o accordi inerenti il settore degli appalti e concessioni aventi valenza territoriale.

3. L'attività contrattuale per quanto concerne il perfezionamento dei contratti è di norma preceduta da apposite procedure di gara, le quali possono assumere la forma di :

- Procedura aperta
- Procedura ristretta
- Dialogo competitivo
- Procedura negoziata (con o senza bando)

nonchè mediante sistema in economia con cottimo fiduciario nei casi consentiti dalla legge, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. L'amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare indagini di mercato in via preliminare alle suddette procedure.

ART.2 Procedure di scelta del contraente diverse dall'economia

1. L'Amministrazione provinciale individua il privato contraente secondo le modalità contemplate dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e precisamente:

a) **procedura aperta** in cui ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara (art.55 del Codice);

b) **procedura ristretta** in cui solo le imprese che hanno superato la fase di pre-qualificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall'Amministrazione possono presentare offerte (art.55 del Codice);

c) **procedura negoziata** in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con una o più di esse (artt. 56 e 57 nonché art.125 del Codice);

d) **dialogo competitivo** : qualora la complessità tecnica o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire con sufficiente precisione nel capitolato le specifiche necessarie perché essi possano essere aggiudicati attraverso procedure aperte o ristrette.(art.58 del Codice);

e) **E-procurement: (Electronic Procurement)** o "approvvigionamento elettronico", è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente relativi a forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati attraverso gli strumenti messi a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche.

Art.3 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento di lavori - disposizioni applicative

1.Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori di importo non superiore a duecentomila euro, il dirigente responsabile del settore interessato effettua la scelta degli operatori economici da invitare alla stessa .

2.Gli operatori economici vengono scelti tra quelli di documentata capacità, tra quelli osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelli che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con la Provincia sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Provincia .

3.Il numero degli operatori economici da invitare non deve essere inferiore a cinque, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero ed in questo ultimo caso l'atto di scelta deve precisare tale circostanza.

4.Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per lavori di importo superiore a duecentomila euro e inferiore ad un milione di euro, il dirigente responsabile del settore interessato effettua la scelta degli operatori economici da invitare alla stessa, con le modalità e termini previsti dall'art. 122, comma 7 del Codice, previo avviso pubblicato sul "profilo di committente " della Provincia di Ravenna .(www.provincia.ra.it)

ART. 4 Adempimenti propedeutici alle procedure di gara

1. La richiesta del Codice identificativo di gara (CIG), è obbligatoria in tutte le procedure di gara compresi i "cottoni fiduciari" e gli affidamenti diretti, indipendentemente dall'importo e dalla procedura che l'Amministrazione intende seguire.

2. Per importi netti fino a 40.000,00 è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata (SMARTCIG), mentre sopra la soglia dei 40.000,00 euro è necessaria l'acquisizione del CIG tramite il sistema SIMOG.

3. Il suddetto codice CIG e l'eventuale codice CUP (ove necessario) vanno sempre riportati su tutti i documenti di gara compreso l'atto amministrativo che avvia la procedura stessa .

4. Il limite di importo di cui al comma 2 è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa in materia.

5. Tutti gli operatori che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente, nonché la Provincia stessa per la propria parte e in qualità di stazione appaltante, sono obbligati, nelle

modalità e importi stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente, al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

ART. 5 Attività non disciplinate

1. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente regolamento:

- a) le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di cui agli articoli 30, 31 e 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed alle disposizioni Statutarie;
- b) gli atti e i contratti di liberalità;
- c) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990;
- d) gli incarichi professionali ed altri tipi di incarichi a soggetti esterni alla Provincia;
- e) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti;
- f) le concessioni di servizi e lavori;
- g) le spese economali.

ART. 6 –Determina a contrarre.

1. La determinazione a contrarre, assunta dal Dirigente nell'ambito delle rispettive competenze per materia, costituisce avvio della procedura di affidamento di appalti pubblici ai sensi all' articolo 11 del Codice, e definisce le scelte della stazione appaltante quanto alla procedura di aggiudicazione, ai criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché gli elementi essenziali del contratto.

2. La suddetta determina a contrarre deve necessariamente indicare e ove necessario approvare:

- a) il fine o l'interesse pubblico specifico che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, individuato nelle rispettive prestazioni e relativo CIG o CUP (ove previsto);
- c) le clausole essenziali;
- d) le modalità di procedura di scelta del contraente che si intendono adottare, le ragioni che ne sono alla base e il rispetto dei parametri medi di mercato e/o desumibili da convenzioni / accordi quadro CONSIP ed Intercent-ER attive qualora si disponga di non aderirvi;
- e) la parte cui fanno carico le spese contrattuali;
- f) la forma di stipula del contratto;
- g) l'impegno/previsione della spesa;
- h) l'elenco delle ditte da invitare (in caso di procedura negoziata);
- i) lo schema del bando di gara o lo schema di lettera invito (rispettivamente per le gare ad evidenza pubblica o per le procedure negoziate) oltre che il capitolato speciale (ove previsto)

nonchè ogni altro documento o elaborato tecnico ritenuto necessario per lo svolgimento della gara, tenuto conto dell' 'appalto da affidare ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L.

3. In relazione a contratti di non rilevante entità e per esigenze non programmabili o già sufficientemente specificate in apposita Deliberazione di Giunta, il Dirigente può valutare la possibilità di indicare in tutto o in parte gli elementi di cui al precedente comma.

4. Limitatamente all'esecuzione dei lavori pubblici, l'atto con il quale si dà avvio al procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto deve essere preceduto da un apposito atto deliberativo e/o determina del Dirigente con il quale si approvano gli elaborati progettuali esecutivi per essere posti in gara.

5. Nei casi di urgenza o, per altre speciali circostanze, o per l'esiguità della spesa, l'unità organizzativa interessata può esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (intese a non precostituire obbligazioni giuridiche) indagini di mercato o sondaggi esplorativi, che dovranno comunque risultare agli atti dell'Amministrazione, preordinati alla eventuale stipula di lettere commerciali o contratti .

ART.7 Criteri di scelta del contraente

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati ai sensi degli artt. 82 e 83 del Codice in base ad uno dei seguenti criteri:

- al prezzo più basso rispetto a quello fissato come base di gara fermo restando che la fornitura dei beni o l' espletamento dei servizi oggetto del contratto sia conforme a quanto indicato nella lettera d' invito e ad eventuali capitolati o disciplinari tecnici;
- all' offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile oltre che in base al prezzo anche in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il perseguimento delle finalità sociali (clausola sociale). Il perseguimento delle finalità sociali è assicurato inserendo, fra gli elementi di valutazione dell'offerta, specifiche azioni di esecuzione del contratto che prevedano l'impiego delle persone svantaggiate o l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla L. 68/99. Gli elementi riferiti alla clausola sociale devono avere un peso pari ad almeno il 10% del punteggio complessivo assegnabile. E' fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 83 del codice " *Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*". I criteri che saranno applicati ai fini della valutazione dell'offerta e della conseguente aggiudicazione dell'appalto devono essere menzionati espressamente e dettagliatamente nella lettera d' invito.

ART.8 Contenuto della lettera di invito

1. La lettera d'invito può essere inviata mediante raccomandata A/R, a mezzo fax o posta certificata.

2 Per BENI E SERVIZI la lettera d'invito deve avere il seguente contenuto minimo :

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- o) la forma e le clausole essenziali del contratto.

3. Per LAVORI la lettera d'invito deve avere il seguente contenuto minimo :

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo nell'adempimento;
- g) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi dell'*articolo 137* del Codice;
- h) le garanzie a carico dell'esecutore;
- i) la forma e le clausole essenziali del contratto .

4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento predispone un "capitolato speciale" o un apposito "disciplinare tecnico" da allegare alla suddetta lettera.

ART. 9 Modalità di presentazione delle offerte

1. La presentazione dell'istanza e dell'offerta economica o anche tecnico-qualitativa, ove prevista, deve avvenire secondo le formalità indicate nella richiesta di preventivo/offerta o nella lettera di invito.

2. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile della mancata ricezione delle offerte qualunque sia la modalità di presentazione.

ART.10 Commissione giudicatrice

1. Quando la scelta della migliore offerta sia effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice.

2. La commissione, nominata, con apposita determinazione dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte/preventivi, è composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante.

3. I commissari diversi dal Presidente non devono avere svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

4. Per tutti gli altri compiti, attività e funzioni a carico della commissione si rimanda all'art. 84 del Codice.

ART. 11 Cause di esclusione

1. La Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente regolamento provinciale, dal Codice, dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di:

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- difetto di sottoscrizione;
- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione;
- altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- accertamento da parte della P.A. che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
- altri elementi essenziali a discrezione dell'Amministrazione in base alla tipologia e complessità dell'appalto da affidare.

ART. 12 – Garanzie

1. Ai fini della partecipazione alla gara le Imprese partecipanti costituiscono garanzia fideiussoria provvisoria a fronte degli obblighi da assumere con la presentazione dell'offerta.

2. L'impresa aggiudicataria, a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto, costituisce garanzia fideiussoria definitiva.

3. L'ammontare della garanzia fideiussoria provvisoria e definitiva viene stabilito, rispettivamente, nella misura del 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e di almeno il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo quanto previsto agli artt.75 e 113 del Codice.

4. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, l'ammontare di entrambe le polizze è ridotto del 50% previa presentazione delle suddette certificazioni.

5. Esclusivamente per i lavori, l'Impresa è obbligata a stipulare anche una polizza di assicurazione di cui all'art.129 del Codice per danni a opere e impianti esistenti nonché per responsabilità civile verso terzi.

6. Sotto la soglia di euro 40.000,00 resta salva la facoltà dei dirigenti di richiedere le suddette cauzioni, tenuto conto della natura e del valore dello specifico appalto.

ART. 13 – Aggiudicazione

1. A conclusione delle procedure di gara, una volta selezionata la migliore offerta mediante uno dei criteri di cui all'art.6 del presente regolamento, o valutata l'unica offerta, nel caso di affidamento diretto, l'Amministrazione procede ad avviare le verifiche di legge in capo ai candidati che risultano provvisoriamente primo e secondo classificato (se ne esiste più di uno) e, in caso di esito positivo delle stesse, verrà adottato un *provvedimento di affidamento* da parte del Dirigente competente con il quale si individua l'appaltatore definitivo dei lavori, della fornitura o del servizio.

ART. 14 - Comunicazioni e pubblicità.

1. Ai fini della trasparenza e ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice la stazione appaltante è obbligata all'invio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo è espressamente autorizzato, delle seguenti comunicazioni:

a) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, entro un termine non superiore a cinque giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;

b) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare l'appalto;

c) l'aggiudicazione definitiva, entro un termine non superiore a cinque giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, entro un termine non superiore a cinque giorni dalla stipula, ai soggetti di cui alla lettera c) del presente articolo.

2. Le comunicazioni di cui alle lettere a), b), c), sono accompagnate dal relativo provvedimento opportunamente motivato.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia all'art.79, del Codice.

3. Per tutti gli affidamenti per importi pari o superiori a 40.000,00 euro, l'obbligo di post-informazione da effettuarsi mediante comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici è assolto mediante pubblicazione sul SITAR entro i termini di legge .

4. Rimane l'obbligo di tutte le altre forme di pubblicità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti, tra cui l'invio entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Autorità di Vigilanza, di tabelle riassuntive in formato digitale relative ai dati di contratti di lavori, servizi e forniture dell'anno precedente.

5. Eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per le pubblicazioni di legge sono a carico dell'aggiudicatario.

II ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

ART. 15 Modalità di acquisizione ed esecuzione in economia

1. Previa adozione della determina a contrarre di cui all'art.6 del presente regolamento, l'acquisizione in economia di beni e servizi e l'esecuzione in economia di lavori di cui all'art.125 del Codice e s.m.i. e artt 173 e 174 per lavori e art.329 e segg. del Regolamento, può avvenire:

- a) in amministrazione diretta: è una modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori in cui gli stessi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione di un funzionario della stessa (il responsabile del procedimento).

- b) a cottimo fiduciario: è una modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori espressamente indicati agli artt.17, 18 e 19 del presente regolamento, semplificata rispetto alle procedure ordinarie, in relazione al valore del contratto o all'urgenza di provvedere. Può essere utilizzato per l'affidamento di un appalto pubblico di lavori, forniture o servizi ad un imprenditore o, più in generale, ad un operatore economico (il *cottimista*)

2. Nella procedura di scelta dell'operatore economico mediante cottimo fiduciario, da effettuarsi nel rispetto del presente regolamento e delle vigenti disposizioni normative, non si applicano, l'art. 48, e salvo diversa disposizione della richiesta di preventivo offerta o della lettera invito, l'art.86 del Codice.

ART. 16 Limiti di applicazione per l'acquisizione in economia

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori, disciplinate dal presente regolamento, sono consentite qualora ricorrano entrambi i presupposti di seguito indicati:

a) limite di importo di cui ai successivi commi 2 e 3;

b) tipologie di beni e servizi indicate agli artt. 17, 18 e 19 del presente regolamento.

2. Le forniture, i servizi e i lavori d'importo inferiore a 40.000,00 Euro (al netto dell'I.V.A.) possono essere acquisite mediante affidamento diretto o previa richiesta di preventivo/offerta ad almeno 3 operatori economici.

3. Le forniture, i servizi d'importo pari o superiore a 40.000,00 Euro (al netto dell'I.V.A.) possono essere acquisite mediante cottimo fiduciario mediante richiesta di preventivo/offerta ad almeno 5 operatori economici e non possono comportare una spesa complessiva (al netto dell'I.V.A.) superiore alla soglia comunitaria (attualmente pari a 200.000,00 euro) tempo per tempo vigente.

4. I lavori d'importo pari o superiore a 40.000,00 Euro (al netto dell'I.V.A.) possono essere acquisite mediante cottimo fiduciario mediante richiesta di preventivo/offerta ad almeno 5 operatori economici e non possono comportare una spesa complessiva (al netto dell'I.V.A.) superiore al limite massimo fissato in euro 200.000,00.

5. I lavori affidati in amministrazione diretta non possono superare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro (al netto dell'I.V.A.) ai sensi dell'articolo 125, comma 5, del Codice.

ART.17 Beni e servizi in economia- tipologie e casi

1. E' ammessa la procedura di spesa in economia, previa valutazione delle specifiche esigenze connesse all'attività istituzionale e tenuto conto dei limiti di importo precedentemente indicati, per gli oggetti sottoelencati:

- a) partecipazione, organizzazione e progettazione di moduli didattici educativi/formativi, allestimento di convegni, congressi, conferenze, riunioni, esposizioni, workshop e forum, mostre ed altre manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche e di sensibilizzazione alle tematiche ambientali nell'interesse della Provincia anche nell'ambito della gestione di progetti europei, servizio di guida turistica ed interpretariato ;
- b) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- c) spese per catalogazione di libri, giornali e pubblicazioni di vario genere, per lo sviluppo e la manutenzione della base dati bibliografica provinciale e servizi archivistici, museali, attività di promozione della lettura, promozione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e museale;

- d) servizi per la realizzazione di pubblicazioni anche periodiche, di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; acquisto di servizi per attività di comunicazione, per la realizzazione di trasmissioni radiofoniche, televisive e per via telematica o attraverso sistemi integrati multimediali, produzione di filmati;
- e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, accesso a base dati *on line* ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; acquisto di spazi informativo-promozionali, rilegatura di libri, atti e/o documenti della Provincia, materiale promozionale pubblicitario, nonché rassegna stampa telematica ;
- f) progettazione grafica e servizi connessi, stampa, tipografia, litografia o lavori realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva e multimediale; trascrizione testi e lavori di stenotipia, digitalizzazione documenti, servizi di traduzione e revisione testi, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze, di speakeraggio, esecuzione di disegni, illustrazioni e fotografie, servizi di stampa, inventariazione, scarto e archiviazione;
- g) spese per l'acquisto di divise e vestiario per i dipendenti aventi diritto, nonché relative dotazioni tecniche;
- h) acquisti di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, marche da bollo, timbri, modulistica, acquisto di targhe e segnaletica inerenti ai servizi provinciali;
- i) spese per l'acquisto noleggio o leasing e manutenzione di terminali, fotocopiatrici, personal computers, stampanti, proiettori e materiale informatico di vario genere inclusi i materiali di consumo; acquisto e manutenzione di attrezzature audio video, macchine d'ufficio, componenti hardware, software, aggiornamenti tecnologici, spese per programmi e servizi informatici, trasmissione dati e licenze software nonché tecnologie ICT; spese per la gestione e la manutenzione di siti web e servizi connessi; produzione di cartografia e mappe tematiche complesse;
- j) spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili, climatizzatori, attrezzature e strumentazioni varie ad uso dell'attività d'ufficio, nonché utensili e materiale occorrente alle attività gestite in amministrazione diretta;
- k) somministrazione di bevande calde e fredde e di alimenti anche a mezzo di distributori e fornitura di beni ad uso e consumo alimentare inerente l'attività istituzionale;
- l) servizi e forniture connessi alla attività di protezione civile;
- m) spese per servizi di rappresentanza e di ospitalità, acquisto di generi vari, omaggi e materiale di facile consumo in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni; acquisto di materiale per premiazioni sportive oltre a mosaici, gagliardetti, gonfaloni e striscioni celebrativi;
- n) acquisto, manutenzione, lavaggio, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
- o) provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici per la manutenzione del patrimonio stradale provinciale; per manutenzione e posa in opera di segnaletica stradale sia verticale che orizzontale, riparazione degli impianti semaforici di pubblica illuminazione, manutenzione della cartellonistica stradale luminosa;
- p) acquisto, controllo e manutenzione di presidi antincendio e di sicurezza, mezzi di soccorso o altre attrezzature per i servizi della protezione civile, acquisto di materiale antinfortunistico e/o relativo alla sicurezza;
- q) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali e aree di proprietà o di uso della Provincia, servizi fognari e spurghi; trasporto e smaltimento rifiuti speciali e/o pericolosi, carcasse di animali;
- r) acquisto e noleggio materiale igienico-sanitario e articoli igienizzanti, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere;
- s) trasporti, titoli di viaggio, spedizioni e spese connesse alla corrispondenza, postalizzazioni sanzioni amministrative, trasloco, facchinaggi e imballaggio;
- t) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici, sportivi, di sperimentazione e antifurto; nonché rottamazione, trasporto, smaltimento, recupero di materiale informatico obsoleto e RAEE, toner usati, carta/cartone e altri materiali ingombranti, documentazione sottoposta a scarto;
- u) connettività ad Internet e linee trasmissione dati; materiali e servizi per il funzionamento della rete di trasmissione dati, centraline telefoniche, *call center*, fax e radiomobili;
- v) spese per la fornitura e manutenzione di infissi, vetri, cancelli, serrature; acquisto e manutenzione di tende, tendaggi, tapparelle, veneziane, oscuranti e tendoni; acquisto e manutenzione standardi e tappeti;
- w) acquisto e manutenzione attrezzature ludiche, arredo urbano e impianti di irrigazione; acquisto e manutenzione di corpi illuminanti; acquisto di cippi e targhe commemorative e materiali di consumo per la gestione del verde urbano;

- x) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami, quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali dotazioni e/o attrezzature;
- y) organizzazione e allestimento di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, affitto locali occorrenti, stampa di inviti, assicurazione delle opere e del materiale scientifico e didattico e correlata sorveglianza;
- z) spese per servizi assicurativi e di brokeraggio;
- aa) servizio di montaggio palchi, acquisizione delle certificazioni relative alla sicurezza, acquisto/noleggio e manutenzione impiantistica in caso di eventi organizzati dalla Provincia;
- bb) attività di sperimentazione tecnica ed analisi anche in affiancamento al personale dell'Ente;
- cc) pronto intervento, vigilanza e sicurezza in cantieri, aree ed immobili di cui l'ente abbia la detenzione o la disponibilità, portierato, guardiania e accoglienza;
- dd) realizzazione di ricerche, studi, studi di fattibilità, sondaggi e analisi che si concludono con la redazione/produzione di progetti e/o materiale utilizzato dalla Provincia per l'attivazione di iniziative e progetti in materie di competenza e/o interesse dell'Ente;
- ee) coordinamento, assistenza contabile e amministrativa nelle fasi di candidatura, di gestione o di rendicontazione di progetti finanziati dall'Unione Europea o da altri Enti;
- ff) servizi di medico competente e di accertamenti sanitari o di responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute e della sicurezza del personale in servizio da estendersi, previa convenzione, anche a Guardie Volontarie che svolgono servizi su disposizione e nell'interesse della Provincia;
- gg) spese e servizi per la certificazione di qualità aziendale;
- hh) spese e servizi atti a garantire lo svolgimento delle attività degli Organi istituzionali;
- ii) acquisto di materiale ittico e faunistico, nonché materiale e attrezzatura necessarie alla relativa cattura e marcatura, acquisto mangimi in genere, spese per fornitura, posa in opera e manutenzione di tabellamento e acquisto di materiale per prevenzione danni alle colture;
- jj) servizi riportati nell'allegato IIB del codice dei contratti pubblici (servizi legali, ecc);
- kk) servizi di indagine e analisi ambientali (comprese analisi di laboratorio di tipo chimico e/o microbiologico) nonché servizi e forniture inerenti la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché salvaguardia e valorizzazione della biodiversità a tutela del patrimonio genetico di varietà e razze autoctone della Provincia;
- ll) acquisto di piccole attrezzature meccaniche per la manutenzione stradale, di ricambistica e di servizi per la loro revisione periodica, per la riparazione o manutenzione ordinaria e straordinaria;
- mm) servizi di assistenza stradale per il parco macchine provinciale ed in caso di sinistri per la sicurezza della viabilità di competenza provinciale;
- nn) servizi di pulizia strade provinciali, di sfalcio delle aree verdi e delle banchine erbose, di pulizia di reti di scolo, tombinamenti e condotte fognarie di pertinenza stradale;
- oo) spese per servizi di fornitura idrica, spostamento, nuovi allacci idrici;
- pp) acquisto di materiale edile e di consumo necessario alla manutenzione stradale;
- qq) spese per l'acquisto di attrezzature varie, utensili, macchinari e materiali destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili scolastici e provinciali;

2. Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi e forniture, nei limiti di importo di cui ai commi precedenti, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo nonché di danno a persone, animali o cose, ovvero all'ambiente, all'igiene e alla salute pubblica, ovvero al patrimonio storico, artistico, culturale ed alla viabilità provinciale.

ART.18 Lavori in economia - tipologie

1. Sono eseguibili in economia, in genere, i lavori:

- a) di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalle leggi in vigore;
- b) di manutenzione di opere o di impianti;
- c) relativi ad interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) necessari per la compilazione di progetti;
- f) di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quanto vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Sono eseguibili in economia le seguenti tipologie di lavori:

a) stradali, che a titolo esemplificativo si individuano in:

- riparazioni urgenti di danni al patrimonio provinciale dovuti ad intemperie, gelate, nevicate, frane;
- lavori di manutenzione, ripristino, e pulizia di manufatti ed opere di pertinenza stradale, quali ed esempio tombinamenti, ponticelli, attraversamenti sotterranei, gabbionate, opere di sostegno o di drenaggio, e relativi impianti;
- lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi, fossi, ecc.;
- rifacimento dei manti di usura, rappezzatura e loro manutenzione;
- segnaletica stradale verticale, orizzontale, luminosa e relativa manutenzione;
- interventi alla illuminazione pubblica stradale, inserimento nuovi punti luminosi,
- spostamento pali, punti luce, ecc
- manutenzione delle aree verdi annuale o pluriennale, potature, scavature, concimazioni;

b) edili, che a titolo esemplificativo si individuano nei seguenti interventi su immobili di provinciale o in uso alla Provincia:

- riparazioni urgenti per guasti, allagamenti, cedimenti, crolli, restauri, nei limiti di quanto strettamente necessario;
- opere edili o affini rivolte al mantenimento, ripristino e consolidamento degli immobili comprese le recinzioni;
- sistemazioni delle aree esterne degli edifici comprese le opere del verde;
- interventi necessari per aprire nuove utenze, cablaggio;
- realizzazione e/o manutenzione, nonché loro adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie;
- riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compreso portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo, acqua ed autoclavi, interventi per il miglioramento dei luoghi di lavoro e per la sicurezza dei fabbricati provinciali;

c) di difesa del suolo, che a titolo esemplificativo si individuano nei seguenti interventi:

- rinaturazione di sponde dissestate;
- sistemazione e protezione spondale, intesa come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosione spondale, sostituzione di gabbionate o di difese artificiali collabenti e loro adeguamento funzionale;
- eliminazione di detrattori ambientali;
- ripristino versanti in erosione prospicienti corsi d'acqua mediante sistemazione con interventi di ingegneria naturalistica, ripristino e realizzazione di nuove reti di drenaggio superficiale, chiusura delle fessure di taglio, opere di sostegno a scala locale (terre rinforzate, muri cellulari vivi, gabbionate), opere idrauliche e forestali, realizzazione e ripristini paesaggistici, realizzazione e manutenzioni di sentieri e carraie.
- manutenzione e adeguamento funzionale arginature e accessori, intesa come sfalcio e taglio di vegetazione riparia, ripresa di frane e scoscendimenti, ricarica di sommità arginali, conservazione e ripristino paramento, ringrossi;
- costituzione di transetti vegetazionali;
- rimodellazione di versanti e regimazione del reticolo superficiale;
- opere di sostegno a scala locale (terre rinforzate, muri cellulari vivi, gabbionate) connesse al rimodellamento dei versanti;

- manutenzioni, riparazioni, adattamenti della sede dei percorsi escursionistici pedonali ciclabili comprese le pertinenze, le aree di sosta e i parcheggi, ivi compresa la segnaletica.

ART.19 Affidamento di servizi tecnici in economia

1. Fermo quanto stabilito dal combinato disposto dell' art. 91 del Codice e dell'art. 267, comma 10 del Regolamento, all'affidamento mediante cottimo fiduciario dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo si può procedere:

- a) tramite affidamento diretto o previa richiesta di preventivo/offerta ad almeno 3 operatori economici per importi fino a € 40.000,00 al netto dell'IVA;
- b) tramite procedura comparativa previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante importi da € 40.000,00 fino a € 100.000,00 al netto dell'IVA.

2. I servizi per i quali può essere disposto ai sensi del precedente comma sono i seguenti:

- a) affidamento di incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione comprese le attività di supporto o propedeutica alla progettazione ed al collaudo;
- b) spese per indagini geognostiche, geologiche, analisi, prove in sito, saggi e rilievi di varia natura; analisi e prove di materiali, prove di carico; rilievo topografico di luoghi, rilievi del rumore, attività di frazionamento ed aggiornamento catastale, visure ipotecarie, attività di raccolta ed elaborazione dati statistici;
- c) verifiche, indagini, rilievi necessari per constatare i profili statici e gli stati di consistenza dei beni immobili;
- d) servizi attinenti all'urbanistica, alla paesaggistica, all'architettura, all'ingegneria e affini; incarichi di progettazione e servizi tecnico-amministrativi connessi alla progettazione in materia di lavori pubblici di cui al Codice e al Regolamento ;
- e) incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento, in caso di motivata carenza in organico di personale tecnico qualificato o motivata impossibilità di provvedervi con il medesimo personale.

ART. 20 Disposizioni particolari per l'affidamento di beni, servizi e lavori a Cooperative Sociali di tipo B o loro Consorzi.

1. Fermo restando quanto stabilito all'art.26 del presente Regolamento, qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi e lavori in economia espressamente indicati al comma 3 del presente articolo, il cui importo sia inferiore ai **200.000,00 euro** come indicato all'art. 16, commi 3 e 4, si procede alla scelta del soggetto affidatario, anche in via diretta, individuandolo prioritariamente tra le Cooperative sociali di tipo B o loro Consorzi, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2. Le Cooperative sociali di tipo B o loro Consorzi di cui al comma 1 del presente articolo previste all'art.1, comma 1, lett.b) della L. 8 novembre 1991, n. 381, devono risultare iscritte in apposito Albo Regionale.

3. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 1, il settore competente può procedere , nel rispetto dei principi di convenienza ed economicità, all'affidamento dei seguenti:

a) SERVIZI

1. Servizi di Manutenzione aree verdi. sfalcio, potatura, diserbo, manutenzioni parchi ed aiuole sia pubbliche che private;

2. Servizi di pulizia locali pubblici (scuole, uffici di enti, ecc.);
3. Servizi di derattizzazione, disinfezione, disinfestazione di beni mobili ed immobili (comprese rimozione graffiti, ecc.)
4. Servizi tipografici, copisteria, grafica, serigrafia, rilegatura, confezionamento;
5. Servizi di caricamento dati e data entry;
6. Servizi di trascrizione, sbobinatura, deregistrazione e riproduzione CD;
7. Servizi di trasporto merce, spedizioni, facchinaggio;
8. Servizi di organizzazione e allestimento di mostre, esposizioni, conferenze, convegni e seminari;
9. Servizi di catering per eventi e convegni e ristorazione cerimoniale;
10. Servizi di distribuzione materiale informativo;
11. Servizi di informazioni turistiche;
12. Servizi amministrativi, segreteria, reception, portineria, centralino e call center, recapito posta e front office;
13. Servizi di ricerca su articoli di giornale ed archiviazione degli stessi;
14. Servizi di gestione bar, chioschi e mense;
15. Servizi di gestione di strutture alberghiere e ricettive;
16. Servizi di rimozione e collocamento transenne per delimitazione del traffico;
17. Servizi di censimento beni mobili;
18. Servizi di spazzamento stradale manuale: parcheggi e strade;
19. Servizi ecologici: raccolta rifiuti anche differenziata;
20. Servizi di lettura contatori e centraline;
21. Taglio erba negli orti fotovoltaici, pulizia pannelli negli orti fotovoltaici e montaggio meccanico degli impianti fotovoltaici sui tetti.
22. Servizi di rifacimento e pulizia segnaletica stradale orizzontale e verticale.

b) FORNITURE:

1. Cartoleria;
2. Raccoglitori per foto;
3. Agende;
4. Annuari;
5. Ceramiche;
6. Cornici per quadri;

c) LAVORI:

1. Lavori di piccola muratura e di piccola edilizia;
2. Lavori di restauro immobili;
3. Lavori di manutenzioni di arredi interni;
4. Lavori di falegnameria e restauro mobili, porte ed infissi in legno;
5. Lavori di manutenzione fontane ornamentali;
6. Lavori di giardinaggio;
7. Lavorazioni meccaniche.

4. Le suddette tipologie vengono espressamente individuate e aggiornate dall'Amministrazione con appositi atti.

5. Il rapporto contrattuale tra le parti viene perfezionato mediante sottoscrizione di apposita convenzione

ART.21 Frazionamento in lotti

1. Fermo restando il principio generale di divieto dell' artificioso frazionamento dei beni e dei servizi da acquisirsi e dei lavori da eseguirsi allo scopo di eludere l'applicazione delle norme generali del Codice è ammesso, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara delle piccole e medie imprese.

2. Qualora si proceda al frazionamento in lotti, nella determinazione della soglia da porre a base della gara, la stazione appaltante dovrà tener conto del valore complessivo dei lotti, al fine di adottare la procedura più consona al valore stimato dell'appalto.

ART.22 Procedimento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia- cottimo fiduciario

1. L'acquisizione di beni e di servizi mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza.

Nel predisporre gli atti di gara, l'ufficio competente non deve prevedere requisiti tecnici e finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e servizi oggetto di gara.

2. Tutte le procedure di gara possono, a discrezione del Dirigente competente, essere precedute da indagine di mercato nelle modalità ritenute più opportune

3. A conclusione della suddetta indagine, il settore competente non è comunque tenuto alla negoziazione con alcuno degli interpellati, ma se lo ritiene opportuno, può avviare le procedure contemplate nel presente regolamento.

4. Independentemente dallo svolgimento dell'indagine di mercato, per l'acquisizione dei beni e servizi in economia il Dirigente competente può procedere nei seguenti modi:

a) **per valori inferiori a 40.000,00 euro**: mediante affidamento diretto o richiesta di preventivo offerta ad almeno 3 soggetti se presenti sul mercato ;

b) **per valori pari o superiori a 40.000,00 fino a 200.000,00 euro** come indicato all'art. 16, commi 3 e 4: mediante lettera invito ad almeno 5 soggetti se presenti sul mercato.

5. Qualora le opportune verifiche di legge abbiano dato esito positivo il Dirigente del settore di competenza procede con proprio atto all'aggiudicazione della gara informale; resta comunque ferma la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non idonee e/o non convenienti.

ART.23 Affidamenti inferiori a 40.000,00 euro

1. Fermi restando i principi di cui all'art.22, comma 1, del presente regolamento gli affidamenti di beni, servizi e lavori inferiori a 40.000,00 euro possono avvenire tramite:

a) affidamento diretto: in cui il settore competente contratta direttamente con 1 unico operatore economico mediante richiesta di preventivo-offerta.

b) richiesta di preventivo offerta ad almeno 3 soggetti se presenti sul mercato : da effettuarsi mediante apposita lettera, da inviare previa protocollazione a mezzo raccomandata A/R, fax o posta certificata, alle imprese individuate. In tale richiesta il Dirigente deve indicare caratteristiche, tempi, prezzo massimo, condizioni di pagamento, luogo della prestazione e quanto altro necessario possa servire alle imprese contattate per effettuare la propria migliore offerta.

2. La formalizzazione di tali procedure di affidamento, previa opportune verifiche di legge, trova conclusione in apposita determina dirigenziale in cui dovranno essere espressamente esplicitate le motivazioni del ricorso alla procedura prescelta e l'assunzione del relativo impegno di spesa.

ART.24 Affidamenti pari o superiori a 40.000,00 euro fino a 200.000,00 euro.

1. Gli affidamenti di beni, servizi e lavori pari o superiori a 40.000,00 euro fino a **200.000,00 euro** come indicato all'art. 16, commi 3 e 4, possono avvenire tramite invito ad almeno 5 soggetti, se presenti sul mercato, da effettuarsi mediante apposita lettera invito da inviare, previa protocollazione, a mezzo raccomandata A/R, fax o posta certificata, a imprese individuate, in mancanza di un apposito elenco, in base alla conoscenza della "specialità" delle stesse nel segmento di mercato di volta in volta "interpellato" sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza.

2. Il procedimento prende avvio con un apposito provvedimento dirigenziale cd. "determina a contrarre" di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, gli operatori economici interessati devono essere in possesso oltre che dei requisiti di idoneità morale anche della capacità tecnico professionale ed economico finanziaria stabiliti dall'Amministrazione tenuto conto che è fatto divieto di richiedere requisiti finanziari e tecnici sproporzionati rispetto al valore dei beni e servizi oggetto di gara.

ART. 25 Comunicazioni e pubblicità per le procedure in economia.

1. Per tutti gli affidamenti in economia inferiori a 40.000 euro, in sostituzione delle comunicazioni di cui all'art. 14, è sufficiente la pubblicazione dell'esito di gara sul sito web della Provincia da effettuarsi entro 5 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, rendendo consultabile tale esito almeno per 180 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso,.

III PUBLIC E –PROCUREMENT

ART.26 Acquisti sottosoglia

1. L'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario avviene nel rispetto della normativa che disciplina il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. Me.PA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del Regolamento nonché nel rispetto delle disposizioni relative alle convenzioni-quadro stipulate da CONSIP o dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER.

2. Nella determina a contrarre, il responsabile del procedimento attesta il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa richiamata dal comma 1.

3. L'acquisizione di beni e servizi tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

a) Ordine diretto di acquisto (OdA). Consente l'acquisto di prodotti e servizi direttamente a catalogo senza la possibilità di modificarne le caratteristiche e le condizioni contrattuali. Tale modalità è esperibile esclusivamente per l'acquisizione di beni e servizi il cui importo d'acquisto non superi il limite previsto per gli affidamenti diretti. L'acquisto del prodotto avviene al prezzo più conveniente direttamente dal catalogo, previo confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico. Tale procedura è avviata tramite la determinazione a contrarre cui seguirà la stipula telematica del contratto.

b) Richiesta di offerta (RDO). Prevede l'acquisizione di prodotti e servizi attraverso l'individuazione e descrizione dei beni e della fornitura mediante capitolato predisposto

dall'Ente e la selezione di almeno 5 fornitori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ai quali inviare l'invito ad offrire.

Tale procedura deve essere attivata per gli acquisti di importo superiore al limite previsto per gli affidamenti diretti e, a titolo esemplificativo, a prescindere dall'importo, tutte le volte che il Dirigente del settore/servizio competente:

- deve richiedere condizioni di fornitura particolari, che divergono da quelle generali previste sui cataloghi on line;
- necessita, a corredo dei prodotti da acquisire, di servizi aggiuntivi non presenti a catalogo;
- ritiene che in casi particolari, tra cui ordinativi quantitativamente cospicui, con la RDO si possano ottenere condizioni di fornitura migliorative rispetto a quelle offerte a catalogo.

Tale procedura è avviata tramite la determinazione a contrarre. Il Settore/servizio interessato, ai fini della scelta del contraente, dovrà gestire una vera e propria gara telematica che si concluderà con apposita determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, cui seguirà la stipula telematica del contratto.

4. In ogni caso, l'utilizzo del mercato elettronico deve avvenire nel rispetto dei principi in materia di appalti quali il principio di trasparenza, semplificazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

5. Il ricorso al mercato elettronico lascia immutati tutti gli obblighi relativi ai controlli, alle garanzie nonché all'esecuzione del contratto che continuano pertanto a gravare sul Settore/servizio interessato.

6. Gli acquisti, effettuati tramite il mercato elettronico, sono soggetti a tutti gli obblighi di pubblicità previsti dal precedente art. 14 e 25 del presente regolamento.

7. Per gli acquisti effettuati tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione non si applica il termine dilatorio (stand still) previsto dall'art. 11, comma 10, del Codice ai fini della stipula del contratto.

ART. 27 Le categorie merceologiche a regime obbligatorio

1. L'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, è tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER relativamente alle seguenti categorie merceologiche.

- ENERGIA ELETTRICA
- GAS
- CARBURANTI RETE
- CARBURANTI EXTRARETE
- COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO
- TELEFONIA FISSA
- TELEFONIA MOBILE

2. Nelle indicate categorie merceologiche è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e

prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi, i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

3. Il predetto elenco di categorie merceologiche, attualmente previsto dall'art.1, comma 7, del D.L.95/2012 convertito in Legge n.135/2012, è da intendersi automaticamente aggiornato da eventuali modifiche e/o integrazioni normative in materia

IV ALIENAZIONI E LOCAZIONI

ART.28 Alienazioni di beni immobili

1. Per l'alienazione di beni immobili, da valorizzare secondo quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008, si procederà nel rispetto delle disposizioni di cui al R.D.827/1924, per quanto applicabile, previa adozione degli opportuni atti secondo competenza, fermo restando il rispetto dei diritti di prelazione e purchè con i relativi titolari non ci siano contenziosi in corso ed i medesimi siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto.

2. Le valutazioni di stima del valore dell'immobile da alienare, devono essere fatte col criterio della stima sintetica al più probabile prezzo di mercato.

ART. 29 Alienazioni di beni mobili

1. Qualora l'Amministrazione intenda procedere alla vendita di un bene mobile, fuori uso per l'Ente ma ancora utilizzabile, si può procedere all'alienazione o alla cessione a seconda del valore economico attribuibile al bene stesso, mediante valutazione effettuata dal settore competente.

2. Nell'ipotesi della vendita, salvo il ricorso all'asta pubblica, nel rispetto della concorrenzialità, della pubblicità e della par condicio tra i possibili interessati, in osservanza alla normativa vigente e purchè la procedura garantisca la dovuta trasparenza amministrativa, al fine dell'individuazione del miglior offerente, si può procedere come segue:

- mediante cessione gratuita a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fine di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, effettivamente operanti sul territorio provinciale, previa motivazione espressa e qualora il bene mobile abbia un valore di stima fino ad € 1.000,00 ;
- mediante trattativa privata con almeno tre soggetti interessati, qualora l'Amministrazione sia venuta a conoscenza della manifestazione di interesse dei medesimi ed il bene mobile abbia un valore di stima fino ad € 5.000,00.

3. Nel caso in cui la stima effettuata conferisca al bene oggetto dell'alienazione un valore superiore ad € 5.000,00 si dovrà provvedere mediante asta pubblica da esperirsi secondo le modalità previste dal R.D.827/1924, per quanto applicabile, previa adozione degli opportuni atti secondo competenza.

ART.30 Locazioni da terzi di immobili

1. La Provincia può assumere in locazione immobili necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Di norma il contratto di locazione deriva da trattativa diretta con obbligo di adeguata motivazione, in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti.
3. Ove ritenuto opportuno, la trattativa diretta di cui al comma 2, potrà essere preceduta da apposita indagine di mercato espletata con le modalità ritenute più idonee dal Dirigente del Settore/Servizio procedente e comunque alle condizioni più favorevoli per l'Ente.
4. La scelta del contraente, qualora non si ravvisassero i presupposti per la trattativa diretta, potrà altresì essere effettuata mediante esperimento di procedura concorsuale tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito informatico dell'Ente, per almeno 15 giorni, oltre ad eventuali ulteriori forme di pubblicità, se ritenute opportune.
5. Qualora, in esito all' esperimento della procedura concorsuale di cui al punto 4, non sia stata presentata alcuna offerta o tutte le offerte presentate siano ritenute irregolari ovvero inammissibili, l'Ente potrà procedere a trattativa diretta tenendo comunque presente che non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.

ART.31 Locazioni a terzi di immobili

1. La locazione di immobili del patrimonio disponibile della Provincia ha luogo di norma mediante esperimento di procedura concorsuale tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio telematico e sul sito informatico dell'Ente per almeno 15 giorni, oltre ad eventuali ulteriori forme di pubblicità, se ritenute opportune.
2. In taluni casi, in considerazione di particolari ragioni di interesse pubblico legate a circostanze oggettive o alle caratteristiche dei contraenti, il contratto di locazione può essere stipulato con soggetto individuato in modo diretto. In questo caso, deve essere data idonea ed espressa motivazione del mancato ricorso alla procedura concorrenziale nella determina a contrattare.
3. Qualora in esito all' esperimento della procedura concorsuale di cui al punto 1 non sia stata presentata nessuna offerta o tutte le offerte presentate siano ritenute irregolari ovvero inammissibili, il Dirigente del settore/servizio competente potrà procedere a trattativa diretta tenendo comunque presente che non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.
4. Alla scadenza del contratto di locazione è espressamente escluso il rinnovo tacito. Il contratto sarà rinegoziato con il conduttore purché questi risulti essere in regola con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall'Amministrazione Provinciale.
5. I beni indicati nel comma 1 possono essere ceduti in comodato, anche gratuito, ovvero in locazione a canone ridotto ad Enti Pubblici e a soggetti giuridici senza fini di lucro, quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta della Provincia nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali

ART.32 Locazioni – disposizioni comuni

1. I contratti di locazione di beni immobili di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento sono disciplinati dalla legislazione vigente in materia.

2. Le spese relative all'imposta di bollo, se dovuta, nonché quelle relative all'imposta di registro, in mancanza di diverse disposizioni legislative, sono di norma a carico della controparte.

3. Tutti gli esiti delle procedure di individuazione dei contraenti in materia di locazione, indipendentemente dall'importo contrattuale sono pubblicati sul sito dell'Ente e all'albo pretorio telematico in caso di pubblicazione di avviso pubblico, entro 5 giorni dalla data dell'atto dirigenziale di locazione e per 60 giorni consecutivi.

ART.33 Stipulazione del contratto di alienazione e locazione

1. Per la stipulazione dei contratti di cui agli artt. 28, 29, 30 e 31 del presente regolamento si rinvia, in quanto applicabile, al successivo art. 34.

V FASE DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

ART.34 Stipulazione del contratto

1. La sottoscrizione dei contratti è subordinata all'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa.

2. Il contratto, nelle forme di cui agli articoli che seguono, non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni agli interessati circa l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del Codice, e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva, salvo quanto diversamente stabilito e opportunamente motivato negli atti di gara e purchè consentito dalle norme in vigore.

3. Qualora il soggetto aggiudicatario non provveda entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione dichiara decaduto l'aggiudicatario e procede ad incamerare la cauzione provvisoria, a rivalersi sul medesimo per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente salva la facoltà, ove espressamente prevista, di procedere alla stipula del contratto con il 2° miglior offerente.

4. I Dirigenti di settore, in rappresentanza della Amministrazione, sottoscrivono i contratti inerenti l'attività degli uffici cui sono preposti.

ART. 35 Modalità di stipulazione dei contratti

1. I contratti sono stipulati in modalità elettronica, nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del Codice;

2. In caso di selezione del contraente mediante procedura aperta, i contratti sono stipulati con atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente, salvo quanto previsto al successivo comma 3, lett. a);

3. Possono essere stipulati mediante scrittura privata non autenticata:

- a) i contratti di servizi e forniture derivanti da procedure di gara interamente svolte su piattaforme telematiche di negoziazione (inclusa la fase di stipula del contratto);
- b) i contratti derivanti dalle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis) del Codice;

4. Per gli affidamenti diretti di importo non superiore a € 40.000,00 i contratti possono essere stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

5. Per gli affidamenti effettuati nel mercato elettronico o tramite adesione a convenzioni-quadro Consip/Intercent-ER, la stipula del contratto avviene direttamente sulla piattaforma informatica del mercato elettronico o della centrale di committenza, mediante sottoscrizione e caricamento dell'ordine di acquisto o del documento di stipula generati automaticamente dal sistema;

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del contraente, salvo che la legge o gli atti di gara non dispongano diversamente;

7. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la forma contrattuale di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa anche per i contratti di lavori affidati mediante procedura aperta di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 36 Contenuto del contratto

1. Il contenuto del contratto deve essere coerente e conforme con quanto stabilito negli atti di avvio delle procedure di affidamento e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2. Il dirigente competente alla sottoscrizione del contratto, può apportare eventuali modifiche volte, esclusivamente, a meglio precisare il contenuto o altri aspetti del contratto, fatta comunque salva la sostanza del negozio prevista negli atti procedurali.

3. Gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:

- a) le parti contraenti;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione;
- d) l'importo contrattuale;
- e) le modalità e i termini di pagamento;
- f) la cauzione definitiva;
- g) la durata ed eventuali modalità di proroga;
- h) le sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo o inesatto adempimento;
- i) le verifiche circa la regolare esecuzione delle prestazioni;
- l) le spese contrattuali e gli oneri fiscali;
- m) foro competente.
- n) la specifica approvazione per iscritto delle clausole di cui al secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, e purchè le medesime non determinino illegittima rinegoziazione delle clausole contrattuali;

4. Inoltre, qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

- a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
- b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- c) regolamentazione del subappalto, del subcontratto e cessione del credito;
- d) revisione prezzi nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica (per servizi e forniture)
- e) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
- f) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali.

ART. 37 Cessione del contratto e cessione del credito

1. Salvo i casi previsti dalle leggi tempo per tempo vigenti, non è consentita la cessione del contratto.

2. E' ammessa la cessione del credito da perfezionarsi a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'Amministrazione. La cessione è priva di efficacia qualora la Provincia la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni ovvero entro il diverso termine stabilito dal contratto.

ART. 38 Spese contrattuali.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del contraente, salvo che la legge o la determinazione a contrarre non dispongano diversamente.

Art. 39 Repertorio e custodia dei contratti

1. I contratti repertoriati in ordine cronologico e nei rispettivi registri di appartenenza, sono custoditi presso la Provincia, comunque secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Il Segretario Generale è responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti e si avvale, a tal fine, dell'ufficio preposto.

3. L'ufficio preposto provvede, entro i termini di legge, a tutti gli adempimenti di competenza inerenti e conseguenti la sottoscrizione dei contratti.

Art. 40 Registrazione del contratto

1. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

2. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso tranne quelli indicati all'art.5 della parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R.131/1986 e ss.mm.ii e nello specifico:

- alienazioni, locazioni e affitto di beni immobili;
 - concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative;
 - contratti di comodato di beni immobili
- che, invece, vanno sempre registrati.

3. La registrazione dei contratti deve essere effettuata presso l' Agenzia delle Entrate competente per territorio, entro 20 giorni dalla data di stipulazione dei medesimi, salvo il caso delle locazioni per le quali è previsto il termine di 30 giorni .

VI FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 41 Esequibilità dei contratti

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione salvo diversi accordi tra le parti e nei limiti consentiti dalla legge.

2. Quando sussistano dichiarate ragioni di urgenza e comunque secondo quanto previsto all'art 11, commi 9 e 12, del Codice, il Dirigente competente può autorizzare l'esecuzione del contratto in

pendenza della stipula, esclusivamente nei modi e alle condizioni previste dal Codice e dal Regolamento.

ART. 42 Durata del contratto e proroghe

1. Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. E' assolutamente vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui sia esplicitamente ammesso dalla legge.
3. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto, valutata la convenienza economica, dovrà prevedere espressamente una clausola di "opzione di rinnovo" negli atti di gara computando però anche il valore del rinnovo stesso ai fini della scelta della procedura di affidamento, .
4. Qualora per cause impreviste e imprevedibili, l'Amministrazione non riesca a concludere nei termini necessari la procedura di scelta di un nuovo contraente per forniture e servizi continuativi e indispensabili per l'Ente, il Dirigente competente può disporre la proroga del contratto in essere per il tempo strettamente necessario al perfezionamento del nuovo contratto conseguente l'espletamento della procedura avviata.
5. Il rinnovo e la proroga, ove ammissibili, devono comunque essere perfezionati nelle forme di cui al contratto originario, previa integrazione della polizza fideiussoria/assicurativa o della cauzione, ove previste.

ART. 43 Modifiche contrattuali e variazioni

1. Perfezionato il contratto, non sono consentite variazioni o aggiunte che ne possano alterare la sostanza rispetto all'oggetto o alle finalità.
2. Restano ammissibili eventuali modifiche contrattuali purchè concordate e formalizzate nella stessa modalità utilizzata per il contratto principale e semprechè non alterino la sostanza del negozio e siano, comunque, finalizzate al miglior perseguimento degli scopi contrattuali.
3. In caso di sopravvenute situazioni impreviste ed imprevedibili che non vadano ad incidere in modo sostanziale sulle condizioni contrattuali in essere, è ammessa la sospensione del contratto purchè debitamente motivata e riscontrata in apposito atto dirigenziale nel quale dovranno essere specificati espressamente i nuovi termini contrattuali.

ART.44 Inadempimento e/o inesatto adempimento

1. Il Dirigente competente effettuati gli opportuni controlli circa il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali qualora riscontri eventuali anomalie ne valuta la gravità e applica, con apposito atto, le sanzioni previste nel contratto nonchè, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, provvedere alla eventuale risoluzione del contratto previa formale contestazione dell'anomalia riscontrata, salvo che non sia prevista la clausola risolutiva espressa.
2. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte della Provincia della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo diritto al risarcimento di ulteriori danni.

ART. 45 Verifiche di regolare esecuzione e corrispettivo

1. Le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di regolare esecuzione o di conformità da parte del Dirigente competente o del Responsabile del procedimento.

2. Il pagamento del corrispettivo deve essere erogato solo a seguito dell'esito positivo degli opportuni controlli di legge oltre che nel rispetto dei termini contrattuali stabiliti nel medesimo atto contrattuale, nonché della normativa vigente.

ART. 46 Modalità di risoluzione delle controversie

1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute, di norma, all'autorità giudiziaria competente della Provincia di Ravenna ed è esclusa la competenza arbitrale salvo le norme di legge.

ART. 47 Risoluzione e recesso

1. E' fatto obbligo di disciplinare nei contratti la risoluzione e il recesso per gravi inadempienze o ritardi tenuto conto delle disposizioni del Codice e del Regolamento in combinato disposto con le norme previste, in materia, dal Codice Civile.

ART. 48 Rinvio

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, ove possibile, le norme Comunitarie, Statali e Regionali in materia nonché le norme del Codice Civile.

ART. 49 Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.